

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Domanda riconvenzionale non notificata al contumace: nullità della sentenza e obbligo del giudice d'appello di decidere nel merito senza rimettere la causa al primo giudice**

È nulla ex [artt. 156, 161, 162 e 292 c.p.c.](#) la sentenza in caso di omessa notificazione della riconvenzionale all'attore rimasto contumace, il quale è stato così impossibilitato ad esercitare le difese di merito sulla riconvenzionale e, soprattutto, quelle processuali.

Non esistendo nel vigente ordinamento di un principio generale di carattere costituzionale del doppio grado di giurisdizione, il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per avere pronunciato su domanda riconvenzionale non notificata personalmente al contumace ex [art. 292 c.p.c.](#) deve decidere nel merito dopo aver dichiarato la nullità della decisione senza rimettere la causa al primo giudice, per la tassatività dei casi di rimessione di cui agli [artt. 353 e 354 c.p.c.](#), considerato che la nullità della notificazione della citazione introduttiva va distinta da quella che si verifica in questa sede, presupponendo pur sempre la contumacia di una delle parti una valida costituzione del rapporto processuale, seppure nel caso inficiato in parte dall'assenza di procura.

Massime rilevanti

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli [artt. 353 e 354 cod. proc. civ.](#), senza che sussista alcuna possibilità di estenderli a fattispecie simili od analoghe (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sent.n. 18691 del 2007, n. 27411 del 2005, cass. civ. sez. I n. 2551/08).

...omissis...

Premesso che con appello del *ddd* conveniva in giudizio *dddd.p.a.* perché fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado per, tra gli altri motivi, omessa notifica della domanda riconvenzionale all'appellante; si costituiva in termini la sola *ddd* contestando l'assunto dell'appellante venendo dichiarata la contumacia di *dddddd* ritenuta la questione preliminare relativa all'omessa notifica della riconvenzionale ostativa al prosieguo, il giudice invitava le parti alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.16 ed all'esito dava lettura della presente decisione.

La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per due motivi senza tuttavia dover procedere alla rimessione davanti al giudice di primo grado.

Dalla disamina degli atti e delle difese, si evince - essendo peraltro incontestato - che *dddd* attore in primo grado - non si è costituito nel giudizio dallo stesso promosso con la notifica della citazione, essendosi invece costituita la convenuta *oddddd* che in quella sede ha promosso riconvenzionale contro l'attore rimasto a quel punto contumace. Si evince poi che la convenuta si è costituita con comparsa priva di mandato alle liti e che nulla ha rilevato il giudice di pace d'ufficio sul punto non ordinando l'integrazione dell'atto. Si evince infine che, nonostante la contumacia dell'attore e la domanda riconvenzionale promossa contro lo stesso, il giudice di pace ha ommesso di ordinare la notifica della domanda al contumace, incombente al quale non ha provveduto neanche spontaneamente *dddddd*.

Sulla indubbia assenza del mandato alle liti nel giudizio davanti il giudice di pace, deve essere richiamata la giurisprudenza costante della suprema corte relativa alla nullità dell'atto di citazione, essendo la comparsa contenente riconvenzionale alla stessa assimilabile.

Come ricordato dalla difesa della convenuta, l'atto introduttivo contenente domanda privo della procura può comunque introdurre il processo e sollecitare la decisione del giudice sulla controversia e quindi anche sulla riconvenzionale, senonché, la sentenza come la presente impugnata emessa a conclusione di un processo introdotto in questo modo, pur non inesistente, è certamente nulla difettando del presupposto processuale necessario alla valida costituzione del giudizio come tempestivamente eccepito quale motivo di appello dal *ddd* (cfr. cass. civ.n. 21533/15, cass. civ. sez. U 12.10.11 n. 20934).

Il vizio, infatti, è stato sanato *ddddddd* con la comparsa in questo grado di giudizio, risultando perciò nulla la sentenza di primo grado pronunciata in assenza di mandato, senza dover essere disposta la rimessione al giudice di pace per non essere una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c..

La sentenza è poi nulla ex artt. 156, 161, 162 e 292 c.p.c. per l'omessa notificazione della riconvenzionale all'attore rimasto contumace il quale è stato così impossibilitato ad esercitare le difese di merito sulla riconvenzionale e, soprattutto, quelle processuali. Prima fra tutte, la domanda di manleva assicurativa nell'ambito dell'RCA obbligatoria.

Come è noto, il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per avere pronunciato su domanda riconvenzionale - come è stato in questo caso - non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c. deve decidere nel merito dopo aver dichiarato la nullità della decisione senza rimettere la causa al primo giudice, per la tassatività dei casi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., considerato che la nullità della notificazione della citazione introduttiva va distinta da quella che si verifica in questa sede, presupponendo pur sempre la contumacia di una delle parti una valida costituzione del rapporto processuale, seppure nel caso inficiato in parte dall'assenza di procura.

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha insomma carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., senza che sussista alcuna possibilità di estenderli a fattispecie simili od analoghe (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sent.n. 18691 del 2007, n. 27411 del 2005, cass. civ. sez. I n. 2551/08).

Pertanto, non esistendo nel vigente ordinamento di un principio generale di carattere costituzionale del doppio grado di giurisdizione, questo giudice di appello, essendo al di fuori delle richiamate ipotesi di cui ai citati artt. 353 e 354 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, trattenere la causa e deciderla nel merito, previa rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.

Nel caso in esame poi, la presenza delle difese di merito di cui all'atto di citazione da intendersi ricomprese nell'atto di appello, consente di ritenere il gravame di per sé ammissibile, per la presenza di interesse in capo all'appellante (v., in tal senso, Cass., SS.UU., sent. n. 12541 del 1998, seguita, tra le numerose altre, da Cass., sentenze n. 6718 e 11494 del 2000, n. 8633 del 2001, n. 1831 del 2003, n. 17026 del 2004, n. 27296 del 2005, n. 6032 del 2007; contra, Cass., sentenze n. 11394 del 1999).

Spese riservate al merito

pqm

Visti gli artt. 275 e segg. c.p.c., non definitivamente decidendo dichiara la nullità relativa di tutti gli atti processuali del giudizio di primo grado successivi alla declaratoria di contumacia di *dddde* quindi della sentenza impugnata del giudice di pace di *dddd*; dispone la rinnovazione di tutti gli atti ed accertamenti compiuti nel primo grado di giudizio ed ammette l'appellante *dddd* compiere tutte quelle attività processuali che gli sono state impediti in conseguenza della nullità; rimette le parti davanti a sé per la prosecuzione del giudizio all'udienza odierna.